STATUTO ORGANICO

DELLA

LIBERA SOCIETÀ DEGL'INSEGNANTI

IN PALERMO

PALERMO
Tipografia di Michele Amenta
1870

STATUTO ORGANICO

della

LIBERA SOCIETÁ DEGL' INSEGNANTI IN PALERMO

CAPITOLO I.

Scopo della Società.

Art. 1. È ricostituita in Palermo la libera Società degli Insegnanti.

Art. 2. Essa ha per fine:

1. L'incremento e la diffusione dell'istruzione e dell'educazione.

2. Il miglioramento della condizione economica, morale e sociale degl'insegnanti.

3. Un mutuo soccorso fra i socii.

Art. 3. A conseguire quest' intenti, la Società:

a) si vale delle stampe, delle discussioni, delle conferenze e di quegli altri mezzi analoghi che saranno riconosciuti acconci allo scopo;

b) manifesta la propria opinione sulle leggi e sui regolamenti riferibili all'istruzione pubblica e privata, ed agli insegnanti;

c) raccomuna gli studii e l' opera con quante sono in Italia società educative, proponendosi specialmente di stabilire delle associazioni filiali nelle varie città delle provincie siciliane;

d) si vale dei fondi costituiti dalle quote dei socii, e dei legati che riceverà dai privati, dai comuni, dalle provincie e dallo Stato.

Art. 4. La Società non si occupa di quistioni politiche, nè di amministrative.

CAPITOLO II.

Organico della Società – Elezione dei soci e dei funzionarii.

Art. 5. La Società si compone di membri effettivi e di onorarii. Potranno far parte della stessa, come socii effettivi, tutti gl'insegnanti d'ambo i sessi, ed a qualunque grado d'istruzione appartengano. I socii onorarii saranno scelti tra cittadini chiari per fama, o benemeriti della pubblica istruzione.

Art. 6. La Società avrà un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario, due Sotto-segretarii, un Contabile, un Tesoriere, una Deputazione amministrativa, nel numero di sette, compreso il Presidente, un Bibliotecario, due Sotto-bibliotecarii ed una Giunta di scrutinio di nove, compreso il Presidente.

Art. 7. Alle sudette cariche verranno eletti i socii effettivi a maggioranza di voti e previo squittinio secreto. Le loro funzioni saranno, in quanto al Presidente ed al Segretario, biennali; in quanto agli altri, meno la Deputazione, annuali. I funzionarii potranno essere rieletti.

Art. 8. La Deputazione sarà rinnovata di un terzo a sorteggio nel primo e secondo anno, e per anzianità in seguito.

Art. 9. Ogni insegnante, perchè faccia parte di questa Società, dev'essere proposto almeno da uno dei membri di essa, ed accettato a maggioranza di voti.

I socii onorarii saranno anche nominati a proposta di uno o di più socii.

ART. 10. Tanto la nomina dei socii effettivi, quanto quella degli onorarii, non può aver luogo nella stessa seduta in cui si è fatta la proposta. Quando trattasi di socii effettivi, i loro nomi saranno prima trasmessi alla Giunta di scrutinio, che esaminerà i titoli degli aspiranti alla Società.

CAPITOLO III.

Attribuzioni dei funzionarii.

ART. 11. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-presidente, curerà che le sessioni sieno tenute con ordine e regolarità.

ART. 12. Scioglierà o prolungherà le sessioni secondo il bisogno.

ART. 13. Convocherà le assemblee straordinarie, e stabilirà i cambiamenti dei giorni delle periodiche.

ART. 14. Sottoscriverà gli atti, i regolamenti, i rapporti, le lettere e i diplomi, e curerà di spedire quest'ultimi.

ART. 15. Sarà Presidente nato di tutte le Deputazioni da inviarsi, e di tutte le Commissioni che si formeranno in seno alla Società.

ART. 16. Dirigerà il foglio periodico, che servirà di organo alla Società.

ART. 17. Il Segretario, e i Sotto-segretarii assisteranno in quest'opere il Presidente.

ART. 18. Il Bibliotecario avrà in consegna i libri e le stampe che perverranno alla Società. Egli è responsabile della esistenza e della buona conservazione dell'opere.

ART. 19. I due Sotto-bibliotecarii assisteranno il Bibliotecario, curando specialmente di compilare un indice alfabetico di tutti i libri della Società, e di formare le collezioni delle opere periodiche che perverranno alla stessa.

ART. 20. La Giunta di scrutinio avrà per oggetto la re-

visione dei titoli dei nuovi socii, e l' esame della condotta morale degli stessi. Riferirà, senz'altro, il suo voto sull'ammissione od esclusione del novello aspirante alla Società, e proporrà in generale quei provvedimenti che potranno occorrere al regolare andamento dei socii e della Società.

CAPITOLO IV.

Diritti e doveri dei socii.

Art. 21. I socii effettivi appartenenti sì all'uno che all'altro sesso, saranno tenuti di pagare L. 6 per diritto d' entrata, e una quota mensuale in lira una.

Art. 22. Tanto il diritto di entrata, quanto la quota mensuale, saranno pagati anticipatamente.

Art. 23. Ogni socio novello che avrà pagato il diritto di entrata e la prima quota mensile, riceverà dal Presidente un diploma di ammissione, ed una copia del presente Statuto.

Art. 24. La ferma dei socii sarà di anni due; il diploma di ammissione vincola il socio per tanto tempo, avvertendo che qualora due mesi prima della scadenza del biennio non restituirà il diploma, dichiarando in iscritto di voler ritirare l' adesione fatta, resta obbligato per un secondo biennio, e così di seguito.

Art. 25. Ogni socio sarà collaboratore del periodico della Società, ed avrà diritto ad una copia dello stesso, e di tutte le pubblicazioni che saranno fatte a spese dell'Associazione.

Art. 26. Le signore socie maestre avranno gli stessi diritti contemplati negli articoli 23 e 25; però non assisteranno alle discussioni, ma comunicheranno colla Società per via di lettera indirizzata al Presidente, o facendosi rappresentare da uno dei socii.

Art. 27. I socii onorarii potranno assistere alle discussioni

della Società, senza emettere voto. Essi saranno dichiarati benemeriti se pagheranno la quota mensuale di lira una; nel quale caso avranno diritto a una copia del periodico e di tutti gli atti che saranno pubblicati dalla Società.

CAPITOLO V.

Biblioteca – Pubblicazioni della Società.

Art. 28. La Società avrà una Biblioteca, composta essenzialmente di opere pedagogiche e scolastiche, di periodici d'istruzione e di educazione.

Art. 29. La Società, a seconda delle sue condizioni economiche, stabilirà nel bilancio una somma per l'acquisto di tali opere e di tali periodici.

Art. 30. La Società pubblicherà sui proprii fondi un foglio periodico quindicinale, che ne sarà l'organo ed avrà per titolo: *Rivista italiana d'istruzione e d'educazione.*

Art. 31. Il periodico avrà un direttore nel Presidente della Società, due compilatori scelti a maggioranza di voti fra' socii effettivi, ed un gerente responsàbile, cui sarà pagato un mensuale assegnamento.

Art. 32. Il Direttore e i due compilatori formano insieme una giunta che ha la facoltà di scegliere gli scritti convenevoli al periodico, e l'obbligo di curarne la stampa e la esatta pubblicazione.

CAPITOLO VI.

Amministrazione.

Art. 33. La Deputazione amministrativa soprintende al buon andamento economico della Società.

Art. 34. Essa compila il bilancio annuale, che sarà pre-

sentato dal Presidente alla Società, e dalla stessa approvato.

Art. 35. Il Presidente spedirà i mandati di pagamento, e stipulerà i contratti che avverranno nell'interesse della Società; avvertendo però in queste operazioni di citare gli articoli dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni che han dato luogo agli atti in parola.

Art. 36. La Società, a norma dell'art. 6, avrà un Tesoriere ed un Contabile.

Art. 37. Il Contabile riceverà le quote mensuali dei socii e tutti gli altri proventi della Società, e li trasmetterà immediatamente al Tesoriere. Rilascierà quietanza di tutte le somme ricevute, facendovi apporre il *visto* del Tesoriere.

Art. 38. Il Tesoriere invigilerà alla esazione di tutte le entrate della Società; e pagherà tutte le spese ordinarie approvate nel bilancio della stessa.

Art. 39. Il Tesoriere a nome della Società terrà intitolata una madre-fede in banco, e darà corso alle polizze ed ai mandati di pagamento che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Contabile.

Art. 40. Il Tesoriere terrà ostensibile, ogni mese, lo stato economico della Società, e farà presente alla Deputazione le novità amministrative e i provvedimenti da doversi adoperare.

Art. 41. L'amministrazione renderà alla fine dell'anno i suoi conti, i quali saranno esaminati dalla Deputazione amministrativa, e poi presentati alla Società.

CAPITOLO VII.

Adunanze della Società.

Art. 42 La Società terrà sedute ordinarie e straordinarie. Le ordinarie avranno luogo nella prima e terza domenica di ciascun mese; le straordinarie saranno disposte dal-

l' ufficio del Presidente, previo invito a firma dello stesso.

Art. 43. Niuna persona estranea alla Società potrà assistere alle discussioni di essa.

Art. 44. Ogni deliberazione dovrà essere presa a maggioranza di voti.

Ast. 45. La Società non potrà emettere alcuna deliberazione nella prima seduta senza l' intervento della metà più uno dei socii; però nella seconda convocazione saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero dei socii intervenuti, purchè non sia minore di 15.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 46. La Società s'intenderà costituita col numero di quindici individui.

Art. 47. Essa durerà sino a che per fatto proprio o per altra causa non ne avvenga lo scioglimento.

Art. 48. Quando il numero dei socii sarà ridotto a meno di quindici, la Società s'intenderà sciolta.

Art. 49. In questo caso il Presidente convocherà una generale seduta; nella quale si tratterà o della ricostituzione di essa, ovvero del suo diffinitivo scioglimento.

Art. 50. Nel caso di scioglimento, le opere e le stampe di qualunque specie, che compongono la Biblioteca della Società, passeranno alla Biblioteca Comunale di Palermo, a patto che se ne conservi, la classazione. Però nel caso che la Società si ricostituisca, consegnerà alla stessa quanto le è stato ceduto. I fondi che potrebbero esistere, le mobilie e tutti gli effetti acquistati a spese dell'Associazione, saranno destinati a beneficio degli Asili Infantili di questa città.

Art. 51. In armonia al presente Statuto, speciali regola-

menti saranno compilati; e tali regolamenti discussi e approvati dalla Società, diverranno obbligatorii.

Art. 52. Tanto il presente Statuto, quanto i Regolamenti speciali saranno stampati a firma del Presidente e del Segretario, e contrassegnati dal sigillo della Società.

Art. 53. Il presente Statuto organico della Libera Società degl'insegnanti in Palermo, approvato, sarà trascritto in carta da bollo, e firmato da tutti i membri della Società medesima, verrà conservato negli archivii.

Art. 54. Con ispeciali determinazioni sarà provveduto a quanto manca in questo Statuto; il quale non potrà essere essenzialmente mutato, senza l'intervento di due terzi dei socii effettivi, qualunque sia la natura della convocazione.

IL PRESIDENTE
Salvatore Cocchiara.

IL SEGRETARIO
Celestino Guzzino